

**Sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale a carico del giudice di pace. Modifica della circolare P-15880/2002.**

*(Risposta a quesito del 26 gennaio 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 gennaio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“premessi che con nota in data 7 aprile 2009 il Presidente della Corte di appello di ... aveva chiesto di sapere se in materia di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare si debba ritenere ancora applicabile in via analogica l'art. 28, secondo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946 per le ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare a carico dei giudici di pace in attesa di definizione del procedimento penale, o se invece si debba ritenere applicabile, e con quali adattamenti processuali, il combinato disposto degli artt. 15 e 20 del D.Lgs. n. 109/2006, in virtù del quale, se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, il corso dei termini dell'azione disciplinare è sospeso;

considerato che, nella seduta del 20 aprile 2009, la Ottava Commissione referente deliberava di richiedere all'Ufficio studi e documentazione di esprimere un parere sulle problematiche poste dal Presidente della Corte di appello di ...;

letto e condiviso il parere dell'Ufficio studi e documentazione n. 35 del 2 febbraio 2010;

ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica della disciplina del procedimento disciplinare contenuta nella Circolare n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche (Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468);

osserva.

Nella legge n. 374 del 21 novembre 1991 e nel D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198 non si rinviene una disposizione che disciplini il caso in cui il giudice di pace sia sottoposto a procedimento penale ed a procedimento disciplinare per gli stessi fatti; ciò ha condotto il Consiglio, con la risoluzione del 30 giugno 2004, a ritenere applicabile in via analogica l'art. 28, secondo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946.

Infatti, poiché il citato principio contenuto nell'art. 28, comma secondo, R.D.Lgs. 511/1946 rispondeva ad un'esigenza generale di sistema di regolazione dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare e ad un ancor più generale principio dell'ordinamento giuridico, volto ad evitare possibili contrasti di giudicato nell'accertamento di fatti penalmente e disciplinarmente rilevanti, il Consiglio superiore della magistratura ha affermato che era possibile l'applicazione analogica al giudice di pace dei casi di sospensione del procedimento disciplinare previsti per il magistrato professionale sottoposto a procedimento penale.

Tuttavia l'art. 28 del R.D.Lgs. n. 511/1946 è stato espressamente abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, recante “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni, e della procedura per la loro applicabilità”.

Pertanto, oggi, i rapporti correnti tra il procedimento disciplinare a carico di magistrati appartenenti all'Ordine giudiziario ed il giudizio penale sono regolati dall'art. 2, comma 7, lett. g), n. 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall'art. 20 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, recante “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati”. Dette norme stabiliscono la totale autonomia del promovimento dell'azione disciplinare, rispetto all'azione civile di risarcimento del danno e all'azione penale relativa al medesimo fatto ed in via generale l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

L'art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 109/2006 disciplina i casi di sospensione dei termini dell'azione disciplinare, prevedendo espressamente la sospensione del termine nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata esercitata l'azione penale.

Pertanto si deve ritenere che ad oggi l'ordinamento escluda, in via generale, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale: il primo si pone su di un piano autonomo ed indipendente rispetto al secondo. Contemporaneamente, è stata sancita l'autorità di cosa giudicata delle sentenze penali irrevocabili di condanna, nell'ambito del giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla riferibilità della condotta dell'imputato; e delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (art. 20 D.Lgs. n. 109/2006).

Come già affermato nella risoluzione del 30 giugno 2004, tenuto conto della specificità dello status di magistrato ordinario professionale, deve ribadirsi che le disposizioni di ordinamento giudiziario specificamente dedicate ai magistrati ordinari non possano trovare diretta applicazione nei confronti dei magistrati onorari, in mancanza di una norma di rinvio recettizio.

Tuttavia le disposizioni dettate dal D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, e successive modificazioni, in attuazione della delega dettata dalla legge 25 luglio 2005 n. 150, compongono una disciplina sistematica, per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei magistrati, sicché devono ritenersi espressione di principi di carattere generale, che possono ispirare anche una disciplina dettata per i magistrati onorari come i giudici di pace.

In definitiva, analogamente a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 13 della Circolare che disciplina la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari, di cui alla delibera del 12 marzo 2009, va prevista una disciplina della sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso giudice di pace.

Esclusa la necessità di procedere alla automatica sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti, sembra opportuno prevedere un potere del Presidente della Corte d'appello competente, al fine di evitare eventuali pronunce contraddittorie e di rendere più agevole la valutazione dei presupposti e gli interventi conseguenti, evitando il rischio della decorrenza dei termini dell'azione disciplinare.

L'attribuzione di siffatto potere cautelare in capo al Presidente della Corte d'appello non esclude la competenza, in seconde cure, del Consiglio superiore della magistratura a sindacare il provvedimento di sospensione eventualmente reso.

Se il Presidente della Corte d'appello mantiene il potere di archiviare il procedimento, anche dopo la contestazione ed all'esito degli eventuali accertamenti effettuati, qualora la notizia si riveli infondata (art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198 e capo VIII, comma 4, lettera f, della Circolare n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche), il Consiglio superiore della magistratura non si spoglia della propria competenza in sede disciplinare, sia pure nell'ambito del giudizio cautelare.

Pertanto, appare opportuno prevedere che il giudice di pace possa chiedere la trasmissione del provvedimento di sospensione al Consiglio superiore della magistratura che, acquisito il parere del Consiglio giudiziario competente, conferma, annulla o revoca il provvedimento.

Tutto ciò premesso il Consiglio, ritenuta l'opportunità di procedere ad una modifica della disciplina del procedimento disciplinare

delibera

di modificare la Circolare n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, recante Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, nel senso di aggiungere, al Capo VIII, punto 4, dopo la lettera l) la seguente:

« m) nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del giudice di pace, il Presidente della Corte d'appello competente, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale. Il giudice di pace può chiedere la trasmissione del provvedimento di sospensione al Consiglio superiore della magistratura che, acquisito il parere del Consiglio giudiziario competente, conferma, annulla o revoca il

provvedimento. Il procedimento disciplinare riprende il suo corso appena viene comunicata la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.»